



Provincia di Venezia

AMBIENTE

Determinazione N. 1969 / 2012

Responsabile del procedimento: CHIOSI FRANCESCO

Oggetto: AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO IMPIANTO DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE URBANE DI VIA FRANCESCO TURATI IN LOCALITA' BRIAN IN COMUNE DI ERACLEA. RINNOVO. AZIENDA SERVIZI INTEGRATI - A.S.I. S.P.A. DI SAN DONA' DI PIAVE.

Il dirigente

Visto che:

con decreto prot. n. 47038/08 emanato in data 4.7.2008 dal Dirigente del Settore Politiche Ambientali della Provincia di Venezia il Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Servizi Integrati - A.S.I. S.p.A. è stato autorizzato all'esercizio dell'impianto di trattamento delle acque reflue urbane ubicato in località Brian in Via Francesco Turati in comune di Eraclea della potenzialità massima di circa 500 abitanti equivalenti;

con nota prot. n. 9863/11 FB/fb del 3.6.2011, acquisita agli atti con prot. n. 41691/11 in data 16.6.2011, il Direttore generale dell'Azienda Servizi Integrati - A.S.I. S.p.A. di San Donà di Piave ha chiesto a questa Amministrazione il rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio di cui al precedente capoverso;

secondo il combinato disposto dell'articolo 5, comma 1, punto 2), lett. a) e dell'articolo 50, comma 1, punto 1) della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 - come successivamente modificata e integrata - compete al Presidente della Provincia la vigilanza per gli impianti di seconda categoria di cui all'articolo 49, comma 1, lettera c), punto 1) della stessa legge regionale, fra i quali è compreso l'impianto in oggetto, consistendo la vigilanza - secondo il comma 2 dello stesso articolo 50 - anche nel rilascio delle autorizzazioni di competenza;

secondo l'articolo 49, comma 4 della citata legge regionale l'autorizzazione di cui al precedente capoverso costituisce anche autorizzazione allo scarico ai sensi della normativa vigente;

la circolare regionale 4 giugno 1986, n. 35 contiene note esplicative alla citata legge regionale;

la parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 reca "*Norme in materia ambientale*" e comprende, fra l'altro, norme sulla tutela delle acque dall'inquinamento e la parte quarta del decreto stesso contiene anche norme sulla gestione dei rifiuti;

con la deliberazione citata in oggetto è stato approvato il piano di tutela delle acque;

secondo la tabella 2 - *Soglie per l'applicazione dei limiti di emissione allo scarico delle acque reflue urbane in acque superficiali* dell'allegato A alle norme tecniche di attuazione del su citato piano di tutela delle acque approvato con deliberazione del Consiglio della Regione del Veneto 5 novembre 2009, n. 107 - gli scarichi degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane di potenzialità pari o superiore alla soglia S (che per la zona omogenea di protezione di cui si tratta è pari a 500 abitanti equivalenti) e di potenzialità pari o inferiore a 1.999 abitanti equivalenti

che recapitano in corpo idrico superficiale o sul suolo, sono soggetti al rispetto dei limiti di emissione di cui alla colonna A della tabella 1 dell'allegato A sopra richiamato;

sono state adottate misure per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo a norma della legge 15 maggio 1997, n. 127 e delle successive modifiche e integrazioni;

il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di cui si tratta non è soggetto al parere della Commissione Tecnica Provinciale per l'Ambiente - C.T.P.A. secondo il dettato dell'articolo 49 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 modificata dalla legge regionale 30 marzo 1995, n. 15 e della circolare esplicativa 9 agosto 2002, n. 12 (parte seconda, punto 1), tabella, lettera C), approvata con deliberazione della Giunta della Regione del Veneto 2 agosto 2002, n. 2106;

con deliberazione della Giunta della Provincia di Venezia 29 dicembre 2010, n. 230 è stato approvato il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi della Provincia che attribuisce al Dirigente l'adozione di atti che impegnano la provincia verso l'esterno nonché l'adozione degli atti di assenso comunque denominati il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale;

DETERMINA

- Art. 1 - Il Direttore dell'Azienda Servizi Integrati - A.S.I. S.p.A. di San Donà di Piave è autorizzato all'esercizio dell'impianto di trattamento delle acque reflue urbane situato in località Brian - Via Francesco Turati in comune di Eraclea avente la potenzialità massima di circa 500 abitanti equivalenti.
- Art. 2 - Il presente provvedimento **ha validità sino al 9.7.2016.**
- Art. 3 - L'autorizzazione di cui all'Art. 1 - a norma dell'articolo 49, comma 4 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 - come successivamente modificata e integrata - costituisce anche autorizzazione alla prosecuzione dello scarico nel canale consortile prospiciente l'impianto.
- Art. 4 - Lo scarico proveniente dall'impianto di trattamento in oggetto è soggetto ai limiti di emissione di cui alla colonna A della tabella 1 dell'allegato A alle norme tecniche di attuazione del piano di tutela delle acque richiamate in premessa.
- Art. 5 - Qualsiasi interruzione anche parziale e temporanea nel funzionamento dell'impianto deve essere preventivamente o immediatamente comunicata al Dipartimento provinciale di Venezia dell'A.R.P.A.V. e alla Provincia.
- Art. 6 - Deve essere nominato un tecnico responsabile dell'impianto i cui dati anagrafici devono essere comunicati alla Provincia se modificati rispetto a quelli già inviati; qualsiasi variazione anche temporanea dei dati indicati dovrà essere preventivamente o tempestivamente comunicata a questa Amministrazione.
- Art. 7 - È obbligatoria la tenuta del quaderno di manutenzione secondo il modulario B.3 allegato alla circolare regionale 4 giugno 1986, n. 35 sul quale vanno indicate le operazioni di pulizia e controllo a eccezione di quelle relative alla gestione dei rifiuti nonché del quaderno di registrazione secondo il modulario B.2.4 allegato alla citata circolare regionale; i quaderni non sono soggetti né a vidimazione né a timbratura.
- Art. 8 - A norma dell'articolo 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è obbligatoria la tenuta del registro di carico e scarico vidimato secondo le norme vigenti in materia di gestione dei rifiuti con pagine debitamente numerate per i fanghi sedimentati e ogni altra tipologia di rifiuti derivanti dal ciclo di depurazione; il quaderno di manutenzione, quello di registrazione e il registro di carico e scarico devono essere sempre resi disponibili per i controlli da parte delle autorità preposte.
- Art. 9 - Lo smaltimento dei fanghi derivanti dall'impianto in oggetto deve avvenire nel rispetto delle norme vigenti in materia di gestione dei rifiuti o di utilizzazione dei fanghi in agricoltura.
- Art. 10 - Sono fatte salve eventuali autorizzazioni di competenza di altri Enti.
- Art. 11 - La presente autorizzazione può essere modificata, anche previa diffida, con formale provvedimento di questa Amministrazione a seguito dell'attività di controllo delle autorità preposte.
- Art. 12 - Il rinnovo della presente autorizzazione è subordinato alla presentazione di una specifica richiesta almeno 365 (trecentosessantacinque) giorni prima della sua scadenza.

Art. 13 -Il presente atto è consegnato all'Azienda Servizi Integrati - A.S.I. S.p.A. di San Donà di Piave e trasmesso al comune di Eraclea e al Dipartimento provinciale di Venezia dell'A.R.P.A.V.

Art. 14 -Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 (sessanta) e 120 (centoventi) giorni dalla data di acquisizione del presente decreto da parte della Società interessata.

IL DIRIGENTE
f.to MASSIMO GATTOLIN